

Allegato “F” al contratto di concessione di servizio

SCHEMA DI REGOLAMENTO ATTIVITA' STAGIONALE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN LOC. TORRACCIA - PARCO DI RIMIGLIANO

1) Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività presso il complesso di fabbricati e attività in località Torraccia, presso il Parco di Rimigliano, per tutta la durata del contratto di concessione. Il regolamento contiene la descrizione degli obblighi a cui si devono attenere il titolare e i dipendenti dei suddetti esercizi nello svolgimento dell'attività e nella gestione dei fabbricati e delle aree di pertinenza. Modifiche a tale regolamento decise dalla Società Parchi Val di Cornia S.p.A. dovranno essere comunicate al concessionario con congruo anticipo.

2) Apertura esercizio

Il periodo di apertura dell'esercizio è regolato dalle autorizzazioni stagionali concesse dall'amministrazione comunale e definito con comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente del Comune di San Vincenzo e presso la “Parchi Val di Cornia S.p.A.” L'attività può essere esercitata per un periodo annuo massimo di 180 giorni (L.R. 28 del 5/2/05), all'interno di tale periodo l'apertura è obbligatoria nei seguenti periodi:

- Festivi e prefestivi compresi nella prima quindicina di Giugno e nella seconda quindicina di settembre;
- Dal 16/06 al 15/09 apertura giornaliera, con orario minimo dalle 9,00 alle 19,00 (l'orario può aumentare nel numero di ore ma non può né diminuire, né slittare nell'apertura).

Comunicazioni in merito all'orario di apertura o variazioni dello stesso dovranno essere inviate alla Direzione del Parco.

3) Accesso gestore e autorizzati

L'accesso del concessionario e dei suoi dipendenti/collaboratori fino a una distanza compresa entro un raggio di circa 100 mt. dall'esercizio è consentito limitatamente ai veicoli regolarmente autorizzati, nel rispetto dei movimenti dei visitatori del parco. In particolare gli accessi dotati di chiusure e /o sbarramenti dovranno essere richiusi immediatamente dopo il passaggio. Il gestore è responsabile della violazione di tale accesso autorizzato all'interno della propria pertinenza di servizio (come descritta al punto “8”) anche nei confronti di terzi durante l'orario di apertura dell'attività. Le targhe dei veicoli utilizzati per l'accesso al Parco dovranno essere comunicate al locale Comando di Polizia Municipale e contestualmente alla Direzione del Parco al fine di ottenere il contrassegno di autorizzazione al transito.

Le violazioni alle suddette modalità di accesso saranno sanzionate dalle competenti autorità.

4) Accesso fornitori

L'accesso dei fornitori è consentito, durante l'orario di apertura dell'esercizio, fino a un'area di carico/scarico posta a una distanza compresa entro un raggio di circa 100 mt. circa dallo stesso, nel rispetto dei movimenti di visitatori del parco. Il concessionario dell'esercizio è responsabile della sorveglianza dei fornitori durante la percorrenza e la sosta all'interno del Parco e della apertura e chiusura degli accessi utilizzati.

5) Arredi e attrezzature

Gli arredi e attrezzature fornite dalla Parchi Val di Cornia, sottoposti a manutenzione ordinaria a carico del concessionario, sono descritti nell'inventario allegato al contratto stipulato fra le parti. La manutenzione ordinaria e il pronto intervento sulle attrezzature in dotazione devono essere eseguiti da assistenza qualificata che rilasci documentazione dell'intervento effettuato. Altresì deve essere garantito un livello elevato di igiene e pulizia, con particolare attenzione all'attrezzatura in dotazione che deve essere lavata quotidianamente a chiusura esercizio. Le attrezzature e gli arredi installati dal Concessionario a suo carico dovranno essere conformi alle caratteristiche degli impianti esistenti e alle normative vigenti e dovranno essere autorizzati dalla Direzione del Parco.

6) Posteggio mezzi

Sono disponibili sei posti macchina per il concessionario e i suoi dipendenti/collaboratori e un posteggio per carico/scarico merci, oltre ai parcheggi per i portatori di handicap. La localizzazione dei parcheggi dovrà essere concordata con la Direzione del Parco prima della data di apertura al pubblico dell'esercizio

Nel caso di sosta di mezzi non autorizzati si rimanda a quanto specificato al punto 3.

7) Pertinenza di esercizio

La pertinenza di esercizio è costituita dalle aree circostanti i fabbricati di esercizio dell'attività, destinate alla gestione delle attività riservate ai clienti, nelle quali è possibile posizionare arredi rimovibili per l'accoglienza, previo benessere della società su tipologia, quantità e posizione, e nelle quali deve essere esercitata un'attività di sorveglianza dei comportamenti della clientela al fine di evitare atti contrari alle regole e alle norme che regolano la visita del Parco o che danneggino il fabbricato e le aree di Parco.

8) Pertinenza di servizio

La pertinenza di servizio è costituita dall'area boscata compresa tra la strada denominata "Principessa" e l'arenile e comprende il percorso pedonale che conduce all'arenile e il blocco dei servizi igienici di uso pubblico che devono rimanere aperti come descritto al punto "9". Detta area è di pubblico accesso e quindi NON riservata ai clienti, nella stessa NON è possibile posizionare alcun arredo salvo attrezzature funzionali all'accoglienza pubblica e rimovibili (come punti illuminanti, tavoli e panche, rastrelliere per biciclette o cestini, ecc.) previo benessere della società su tipologia, quantità e posizione. Pertanto non è ammesso, né autorizzabile, l'eventuale installazione di gazebo o quant'altro che non sia di uso pubblico o fruibile a tutti.

L'utilizzo di tale area è comunque consentito anche ai clienti dell'esercizio durante tutto l'orario di apertura, nel rispetto delle esigenze dei visitatori del parco. Nella pertinenza di servizio deve essere esercitata un'attività di sorveglianza dei comportamenti dell'utenza al fine di evitare atti contrari alle regole e alle norme che regolano la visita del Parco e che danneggino i fabbricati e le aree di Parco.

Eventuali danni di carattere ambientale ed in particolare alla vegetazione e all'integrità della duna,

saranno perseguiti dalle competenti autorità e sanzionati secondo le vigenti normative.

9) Servizi igienici

I servizi igienici pubblici, devono essere tenuti puliti e resi fruibile al pubblico, negli orari di apertura dell'esercizio in base a quanto disposto all'art. 2; (non è ammessa l'apertura previa richiesta della chiave) Sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione necessari a mantenere in condizioni di efficienza i servizi stessi (es. tinteggiatura periodica pareti interne, riparazioni guasti, ecc.).

10) Utenze

Le utenze per telefono, acqua, energia elettrica e la fornitura di G.P.L. necessarie a tutti i servizi compresi negli immobili e nelle pertinenze sono a carico del gestore, con espressa inclusione degli eventuali costi di voltura delle utenze, di assistenza e manutenzione ordinaria in caso di malfunzionamenti non imputabili alla Parchi Val di Cornia S.p.A.

Il gestore si impegna altresì nell'ottica di controllo dei consumi, obiettivo perseguito dalla politica di gestione ambientale della Società concedente, a fornire, su richiesta, alla Società stessa, i dati relativi ai contatori di acqua, gas ed energia elettrica. La Società si impegna ad utilizzare tali dati solo ed esclusivamente allo scopo di avere un monitoraggio globale, sui consumi delle strutture date in concessione. Nella logica EMAS di contenimento dei consumi, il concessionario, all'occorrenza, è tenuto alla sostituzione dei dispositivi illuminanti con tipologie a risparmio energetico.

11) Attività commerciali e eventi

Le attività commerciali che potranno essere svolte sono quelle previste dalle autorizzazioni amministrative e sanitarie. Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere richieste alle amministrazioni competenti, previo accordo con la Parchi Val di Cornia S.p.A., e con eventuali adeguamenti strutturali a carico del concessionario.

Ogni forma di manifestazione o evento che esula dal servizio ordinario, deve essere autorizzata da "Parchi Val di Cornia S.p.A." e, qualora si renda necessario, dall'amministrazione comunale e devono comunque necessariamente non contrastare con le Regole ambientali del Parco con particolare riferimento al rispetto della quiete dei luoghi. Tali eventi anche se autorizzati dalla Società, dovranno svolgersi senza superare i limiti di emissione sonora imposti dal Regolamento 9.9.05 del Piano Comunale di Classificazione Acustica in vigore nel territorio del Comune di San Vincenzo.

In caso di reclami pervenuti alla Società, scritti o telefonici, questi saranno tempestivamente segnalati alle autorità competenti, le quali decideranno sull'opportunità di procedere con misurazioni sulle emissioni fonometriche durante i suddetti eventi e con l'eventuale sanzionamento..

12) Vendita prodotti forniti dalla Parchi Val di Cornia S.p.A

Nel caso che la Parchi Val di Cornia S.p.A. metta a disposizione dell'esercizio alcuni prodotti legati al patrimonio ambientale e culturale della Val di Cornia per la vendita alla clientela ed ai visitatori del Parco, forniti direttamente o tramite fornitori convenzionati, il titolare dell'esercizio si impegna a non esporre per la vendita prodotti analoghi forniti da soggetti non convenzionati con la Parchi Val di Cornia S.p.A.

13) Pulizie

La pulizia delle pertinenze di esercizio e di servizio, comprese le zone di verde e i servizi igienici, deve essere realizzata a regola d'arte con rimozione di tutti gli oggetti estranei all'ambiente naturale e vuotatura sistematica dei cestini portarifiuti posizionati a cura del concessionario in numero sufficiente al fabbisogno seguendo il principio della raccolta differenziata. E' fatto esplicito divieto di utilizzo dei cestini per i visitatori posizionati direttamente dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. o da terzi per suo conto.

14) Gestione e trasporto rifiuti

La rimozione dei rifiuti raccolti nell'area di pertinenza è a carico del concessionario, compreso il conferimento nel più vicino contenitore collocato dalla locale azienda di igiene urbana, divisi per materiali così come è stata fatta la raccolta.

15) Manutenzione fabbricati ed impianti

La manutenzione ordinaria dei fabbricati (compreso il trattamento impregnante delle parti in legno), situati all'interno delle pertinenze di esercizio e di servizio dovrà essere effettuata regolarmente in base alle indicazioni verbali e/o scritte degli addetti e della Direzione della Parchi Val di Cornia S.p.A.

Per gli impianti (compreso quello di fitodepurazione), il concessionario dovrà avvalersi di tecnici abilitati ed è tenuto all'osservanza delle specifiche discipline settoriali. Per quanto concerne la normativa antincendio, il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti secondo la normativa vigente relativi a: eventuale piano di evacuazione, certificato prevenzione incendi (con obbligo di voltura del certificato ai sensi del D.P.R. 37 del 16/01/1998) e dispositivi antincendio. Il concessionario dovrà altresì provvedere agli adempimenti relativi all'autorizzazione allo scarico e alla conformità degli impianti di terra.

Al concessionario è altresì fatto carico di comunicare tempestivamente alla concedente e alle autorità competenti, eventuali sversamenti di liquami nel terreno per cause accidentali ed eventuali fughe di gas.

16) Manutenzione verde nelle pertinenze

La manutenzione ordinaria della vegetazione dovrà essere effettuata in base alle indicazioni verbali e/o scritte della Direzione della Parchi Val di Cornia S.p.A., con esplicito divieto di effettuare potature e tagli in assenza di benessere.

17) Aspetti igienico sanitari

Le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di qualità e sicurezza dei prodotti devono essere rispettate, con esplicita possibilità di controllo da parte della Parchi Val di Cornia S.p.A. nelle modalità da essa prescelte. Se richiesto, il titolare dovrà trasmettere alla Parchi Val di Cornia S.p.A. il Piano di Controllo previsto dal D.Lgs. n. 155 del 26/5/1997 e successive modifiche o integrazioni.

18) Zona demaniale

Su tutto l'arenile e le altre zone di proprietà demaniale devono essere rispettate le norme vigenti, con esplicito divieto di occupare spazi di pubblica utilità degli arenili.

19) Promozione

Il concessionario si impegna a promuovere le attività della Parchi Val di Cornia S.p.A., distribuendo ed esponendo in modo chiaramente visibile al pubblico il materiale informativo consegnato direttamente dalla Società e provvedendo a informare prontamente la stessa in caso di esaurimento del materiale.

20) Immagine coordinata dei servizi del Parco

La linea grafica per la segnaletica informativa (cartelli, segnali, manifesti, poster, etc.) da posizionare all'interno del Parco dovrà tassativamente adeguarsi alle specifiche grafiche e dimensionali contenute nello specifico Manuale tecnico di riferimento elaborato dalla Parchi Val di Cornia S.p.A.

Per quanto concerne il materiale promozionale prodotto dal concessionario, si auspica l'adozione di un'immagine coordinata, proposta nel citato Manuale tecnico, al fine di trarre reciproco vantaggio in termini di promozione e identificabilità del Parco e dei servizi presenti al suo interno.

21) Impiego di prodotti tipici locali

Al fine di favorire lo sviluppo locale, elevati standards di qualità del servizio offerto, nonché una maggiore integrazione nel circuito della tipicità toscana, si richiede al concessionario di adottare e vendere preferibilmente prodotti con forte connotazione locale (olio, vino, prodotti ortofrutticoli).

22) Qualità del servizio e rispetto delle Regole del Parco

Visto il contesto ambientale di Parco in cui l'attività è ubicata il gestore deve rispettare e far rispettare le Regole del Parco che sono anche trascritte sull'apposita cartellonistica dei sentieri, con particolare riferimento al rispetto della quiete dei luoghi, al rispetto del divieto di accensione fiamme libere, al divieto di campeggio e al divieto di danneggiamento della vegetazione

La Parchi Val di Cornia, inoltre, richiede uno specifico standard di servizio che si esplica con alcuni semplici comportamenti di cui si ritiene opportuno citare alcuni esempi:

- a. qualità dei prodotti forniti;
- b. prevalente utilizzo di materiali ecocompatibili e poco inquinanti nello svolgimento della sua attività
- c. pulizia dei locali e decoro nell'immagine del personale in servizio al pubblico;
- d. distinzione del personale del ristoro dagli altri utenti;
- e. cordialità e gentilezza nell'accoglienza del turista;
- f. riservatezza nei rapporti;
- g. tempestivo riordino dei tavoli;
- h. rapidità del servizio.

Al fine di garantire la qualità del servizio erogato dall'esercizio, la Parchi Val di Cornia S.p.A. potrà inviare al concessionario, modulistica necessaria alla raccolta di dati sull'attività, nonché alla raccolta di eventuali osservazioni e reclami da parte dell'utenza e di eventuali altre informazioni ritenute necessarie per la verifica del servizio offerto dal concessionario. Questi dovrà utilizzare e restituire quanto consegnato, secondo le indicazioni fornite dalla concedente.

Quanto sopra espresso è finalizzato alla creazione del senso di appartenenza degli esercizi commerciali affittati al Sistema dei Parchi della Val di Cornia, di cui costituiscono un servizio essenziale.

L'impegno richiesto è finalizzato a trasmettere concreti valori di territorialità, professionalità,

competenza, entusiasmo, per creare un'unica e vincente immagine aziendale da cui trarre reciproco vantaggio.

La Parchi Val di Cornia S.p.A. è inoltre tenuta a effettuare controlli a spot all'interno dei locali tramite il tecnico addetto, per valutare e verificare, oltre allo standard di qualità del servizio generale, anche lo standard di pulizia e manutenzione degli arredi e attrezzature in dotazione.

23) Obblighi di comunicazione in merito agli aspetti ambientali

Il concessionario gestore si impegna a rilasciare una dichiarazione scritta nella quale, sotto la sua responsabilità, attesta che è a conoscenza del nuovo sistema di gestione in materia ambientale, adottato dalla Società allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, conformemente a quanto previsto dal regolamento EMAS (Eco Management and Audit Scheme) e come riportato nella dichiarazione ambientale, che il 19 marzo 2008 le è valsa la registrazione numero IT – 000852, ed in base a questo certifica che nei suoi confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per reati contro l'ambiente. Accetta altresì di fornire informazioni, quando richieste dalla Società, sulla propria gestione ambientale e si impegna a fornire la propria disponibilità a partecipare ad audit ambientali.

24) Penali

L'eventuale inadempimento del concessionario rispetto agli obblighi di seguito indicati e disciplinati nel presente regolamento nell'esecuzione del servizio affidato sarà sottoposto all'applicazione di una penale forfettaria di euro 150,00 oltre I.V.A. a violazione:

- Art. 2: Apertura d'esercizio;
- Art. 3: Accesso gestori e autorizzati;
- Art. 5: Arredi e attrezzature;
- Art. 6: Posteggio mezzi;
- Art. 7: Pertinenza d'esercizio;
- Art. 8: Pertinenza di servizio;
- Art. 9: Servizi igienici;
- Art. 11: Attività commerciali e eventi;
- Art. 12: Vendita prodotti forniti dalla Parchi Val di Cornia S.p.A.;
- Art. 13: Pulizie;
- Art. 14: Gestione e trasporti rifiuti;
- Art. 15 (con esclusione degli impianti): Manutenzione fabbricato;
- Art. 16: Manutenzione verde;
- Art. 20: Immagine coordinata dei servizi al Parco;
- Art. 22: Qualità servizio e rispetto delle regole del Parco;
- Art. 23: Obbligo di comunicazione in merito agli aspetti ambientali.

L'inadempimento verrà contestato per iscritto, mezzo raccomandata o fax, o verbalmente a cui seguirà, comunque, la comunicazione scritta.

25) La reiterazione delle violazioni sopra indicate può comportare la risoluzione del contratto ad assoluta insindacabilità del Consiglio di Amministrazione della Società concedente.